



# COMUNE DI ARZACHENA

*Provincia di Sassari*

*Zona omogenea di Olbia - Tempio*

**Copia**

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**N° 21 del 25/06/2021**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TESTO MODIFICATO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I) IN VIGORE DAL 01.01.2021 PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 116/2020.

Nell'anno **2021** addì **25** del mese di **GIUGNO** alle ore **12.25** in Arzachena e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** in sessione Straordinaria con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	P.	A.	Cognome e Nome	P.	A.
<b>Rino Cudoni</b>	<b>X</b>		<b>Gabriella Demuro</b>		<b>X</b>
<b>Roberto Ragnedda</b>	<b>X</b>		<b>Salvatore Mendula</b>		<b>X</b>
<b>Cristina Usai</b>	<b>X</b>		<b>Michele Occhioni</b>	<b>X</b>	
<b>Fabio Fresi</b>	<b>X</b>		<b>Maria Rita Giovanna Giagoni</b>	<b>X</b>	
<b>Alessandro Careddu</b>	<b>X</b>		<b>Alessandro Malu</b>	<b>X</b>	
<b>Valentina Geromino</b>	<b>X</b>		<b>Dorotea Fiori</b>	<b>X</b>	
<b>Claudia Giagoni</b>		<b>X</b>	<b>Vittoria Candida Fresi</b>	<b>X</b>	
<b>Mario Giacomo Russu</b>	<b>X</b>		<b>Rocco Luigi Astore</b>		<b>X</b>
<b>Giovanna Maria Azara</b>	<b>X</b>				

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rino Cudoni, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Barbara Pini, verificata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiarata aperta la seduta, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.



# COMUNE DI ARZACHENA

*Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 28 del 14.06.2021, con la quale si propone:  
*<<APPROVAZIONE TESTO MODIFICATO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I) IN VIGORE DAL 01.01.2021 PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 116/2020.>>*

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Preso atto che in merito alla presente proposta, la Commissione Consiliare II°, nella seduta del 23.06.2021, ha espresso parere positivo;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale di seduta;

Con votazione unanime espressa da 13 Consiglieri presenti e votanti favorevoli. Assenti 4 (Giagoni Claudia, Demuro Gabriella, Mendula Salvatore, Astore Rocco Luigi);

## DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: *<<APPROVAZIONE TESTO MODIFICATO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I) IN VIGORE DAL 01.01.2021 PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 116/2020.>>*

Il Presidente del Consiglio  
Avv. Rino Cudoni

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Barbara Pini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all'indirizzo web <http://www.comunearzachena.gov.it>

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TESTO MODIFICATO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I) IN VIGORE DAL 01.01.2021 PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 116/2020.

Il Dirigente del Settore 3 - Finanziario

**Richiamati:**

- l'art 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1 comma 169 l. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

**Visto** l'art. 30, comma 5, del D.L. 22.03.2021, n. 41, il quale ha disposto, per l'anno 2021, che i termini di approvazione delle Tariffe e del Regolamento Tari sono sganciati dal termine di approvazione del bilancio di previsione e sono fissati al 30 giugno 2021;

**Richiamato** l'art. 15-bis, D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;

**Rilevata** l'attribuzione alla pubblicazione dei regolamenti comunali TARI sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali;

**Evidenziato** che il D.Lgs. n. 116/2020, in vigore dal 01.01.2021, ha soprattutto modificato la definizione di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali”;

**Preso atto** che le principali novità che interessano il regolamento TARI sono le seguenti:

1. La modifica, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, della definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b) -ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del

Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2. Viene modificata, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art.184, comma 3, lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole (tranne attività accessorie di ristorazione e ospitalità), nonché, ai sensi dell'art.184 comma 3, lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dal tributo in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (es. mense, uffici, servizi) che non hanno collegamento diretto, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art.184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art.183 e dell'art.184 del TUA i rifiuti della produzione industriale sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività esclusivamente industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dal tributo. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani

4. Ai sensi dell'art.184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, e comunque dal 01.01.2021, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art.198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

6. Viene regolamentata la procedura per l'eventuale fuoriuscita dal regime di privativa di alcune tipologie di utenze non domestiche che procedano in proprio, tramite soggetti terzi autorizzati, al recupero dei rifiuti.

**Evidenziato** che l'art 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n 147 aveva istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale I.U.C., composta da I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I., in seguito soppressa, come tributo unitario, dalla Legge n. 160/2019, ferma restando l'ultrattività della TARI e dell'IMU quali tributi integralmente autonomi;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2020 con la quale è stato approvato il regolamento T.A.R.I. sino ad ora vigente, con le successive modificazione ed integrazioni;

**Rilevato:**

- che nel corso del 2019 sono intervenute deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti ambiente (A.R.E.R.A.) che modificano in maniera significativa la determinazione dei P.E.F. che determina il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati finanziato attraverso il gettito della T.A.R.I. nonché le correlate tariffe e gli iter di approvazione del regolamento e del tributo, così di seguito richiamate:

- con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'autorità di regolazione per energia reti ambiente- A.R.E.R.A. ha approvato la "definizione dei Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF l'autorità di regolazione per energia reti ambiente- A.R.E.R.A. ha approvato le "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

**Considerato** che con l'approvazione della legge di bilancio 2020, "legge 27/12/2019 nr. 160 è stata rivista la normativa tributaria relativa alla IUC, e nello specifico il comma 738 della suddetta legge recita: "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti T.A.R.I.;

**Rilevata** la necessità di adeguare il testo regolamentare alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020, ed in particolare di regolamentare, dettagliandola, la procedura per l'eventuale fuoriuscita dal regime di privativa di alcune tipologie di utenze non domestiche che procedano in proprio, tramite soggetti terzi autorizzati, al recupero dei rifiuti, operando nel contempo l'integrazione di alcuni passaggi testuali del regolamento anche riferiti a fattispecie diverse;

**Visto** il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** i pareri resi ai sensi ex art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., riportati in calce.

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. Di approvare il nuovo regolamento di disciplina l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (T.A.R.I.), modificato per l'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 116/2020, come da indicazioni in premessa evidenziate, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
1. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dall'approvazione secondo le regole previste dalla sopra citata circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF emessa il Dipartimento delle finanze del M.E.F.;
2. Di dare più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazioni sul Sito Internet comunale.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 28**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TESTO MODIFICATO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I) IN VIGORE DAL 01.01.2021 PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 116/2020.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2021

Il Responsabile di Settore

Dott. Antonio Asara

## Parere Contabile

Settore 3 - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Asara

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



# COMUNE DI ARZACHENA

*Provincia di Sassari*

*Zona omogenea Olbia - Tempio*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Avv. Rino Cudoni

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Barbara Pini

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

L'originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Barbara Pini

**Copia Conforme all' originale per uso amministrativo**

Arzachena, lì \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_